Sent. n. 154/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26063** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elena Pettinau ed Alessio Urru, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Cagliari, Piazza Gramsci, nr. 18, avverso l'INPS, sede di Nuoro;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 13.10.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Elena Pettinau e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Assistente capo nel OMISSIS e collocato in congedo a decorrere dall'anno 2016, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata da parte dell'Istituto previdenziale per carenza dell'ineludibile requisito concernente la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui il medesimo risulta affetto.

Dagli atti risulta che la CMO presso l'Ospedale Militare di Cagliari, con verbale nr. OMISSIS del OMISSIS, ha riconosciuto la patologia "DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO PERSISTENTE CON ELEMENTI FOBICO-OSSESSIVI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO", ritenendo l'interessato non idoneo al servizio nella OMISSIS; con parere in data OMISSIS il Comitato di Verifica per le cause di servizio giudicava la menzionata malattia non dipendente da causa di servizio. In data OMISSIS parte attrice inoltrava all'INPS a mezzo di Patronato domanda per l'attribuzione della pensione privilegiata, cui seguiva connessa diffida del OMISSIS rimasta tuttavia senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente, mettendo in risalto le conclusioni cui è pervenuta la CTP del Dott. OMISSIS in data OMISSIS, ha dedotto l'erroneità, l'infondatezza, l'incongruità e la genericità del suddetto parere negativo emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, da considerarsi pertanto assolutamente inattendibile sotto il profilo medico-legale e con motivazione illogica, sottolineando che dalla documentazione sanitaria e dal foglio matricolare del proprio assistito emerge, con preclare evidenza, che la citata patologia è sorta certamente

durante lo svolgimento del servizio d'istituto, e per causa di esso, anche tenendo conto della circostanza che il nominato OMISSIS ha svolto per moltissimi anni ed in maniera continuativa attività oltremodo gravose, stressanti e psicotraumatizzanti presso la OMISSIS, con turni anche notturni e con svolgimento del controllo sui detenuti effettuato pure da solo senza l'assistenza e l'ausilio di alcun collega.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio per mezzo della propria Avvocatura con comparsa versata in atti il OMISSIS, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. OMISSIS dell'OMISSIS, ha chiesto il parere del Collegio Medico Legale presso il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità "DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO GRAVE CON INSIGHT INSUFFICIENTE, SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA PERSISTENTE E DISTURBO DEL SONNO", da cui risulta affetto il ricorrente, e se sia ascrivibile a categoria pensionistica, previa trasmissione al citato Collegio di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria versata nel fascicolo processuale, compresa la perizia medica di parte stilata dal Dott. OMISSIS in data OMISSIS; il CTU, dopo alcune richieste di proroga determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, riferiva con parere trasmesso il OMISSIS, negando la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata da parte attrice.

In data 02.10.2026 la difesa del ricorrente ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha contestato le conclusioni del CTU allegando le controdeduzioni formulate dal nominato CTP in data OMISSIS.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che il Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari afferma preliminarmente nel suddetto parere, dopo una puntuale ed analitica ricognizione della documentazione esaminata, tra cui la CTP di parte, nonché una descrizione clinica generale sulle caratteristiche della patologia da cui risulta affetto il ricorrente, e dopo aver dato atto che parte attrice è stato sottoposto nel corso delle operazioni peritali a consulenza specialistica psichiatrica in data OMISSIS, che ai fini della pensione privilegiata non è sufficiente un'ipotesi eziopatogenetica "possibile" o di "limitata probabilità", bensì è imprescindibile che l'antecedente deve manifestarsi come "necessario e preponderante" per l'insorgenza o per l'aggravamento dell'infermità. Ciò chiarito, il CTU evidenzia che nel caso specifico la disamina degli eventi circostanziali individuati dal prefato OMISSIS segnatamente il dato generico afferente al carico di lavoro legato a carenze organizzative, l'aggressione ad un sanitario, la sottrazione di un caricatore a seguito di personale negligenza ed il conseguente procedimento disciplinare come atto dovuto, dallo stesso rappresentati come responsabili dello sviluppo del disturbo psichico certificato, non consente in realtà di attribuire ai fatti lavorativi un'efficienza causale preponderante nell'ottica della causalità di servizio; il consulente soggiunge che siffatto giudizio appare armonico con la mancata formulazione negli anni 2015-2016 di un inquadramento diagnostico di scompenso psichico acuto compatibile con l'esposizione ad eventi di servizio di significativa portata psicotraumatizzante, con il precipitato che il disturbo psichico in

parola deve essere pertanto rapportato a fattori esterni al servizio svolto presso la suddetta Casa circondariale, in soggetto con pregressa diagnosi di disturbo dell'umore ed abuso alcolico riferita agli anni 2011-2012. Il CTU conclude sostenendo che l'infermità da cui risulta affetto il ricorrente, in conformità con il precedente parere reso dal Comitato di Verifica nel OMISSIS, deve considerarsi non dipendente da causa di servizio.

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi dei due Organi medico-legali che si sono pronunciati in merito alla non dipendenza da causa di servizio della patologia da cui risulta affetta parte attrice, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari con il citato parere del OMISSIS, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto.

D'altro canto, il prefato parere è idoneo a confutare tutte le deduzioni prospettate nella perizia di parte prodotta dalla difesa, comprese le integrazioni datate OMISSIS, la quale appare decisamente recessiva e non sufficiente a scalfire il solido quadro clinico esposto con rigorose e convincenti motivazioni dal Collegio Medico Legale, Organo terzo, indipendente ed imparziale dotato di elevatissima qualificazione e specializzazione in materia di infermità da cui risulta affetto il personale civile e militare, che la stessa normativa nel settore della pensionistica pubblica identifica quale CTU da privilegiare per l'affidamento della

consulenza nei giudizi concernenti l'accertamento della dipendenza di malattie da causa di servizio, il quale ribadisce ed integra il giudizio negativo già espresso, con dovizia di argomentazioni, dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; in particolare, questo Giudice reputa assolutamente convincente ed immune da vizi logici o incongruenze o travisamento dei fatti la convergente valutazione espressa dai predetti Organi collegiali, poiché la nitida e lineare motivazione addotta, incentrata in modo espresso, da una parte, sull'assenza di elementi oggettivi che consentano di correlare causalmente, ovvero con criterio concausale efficiente e determinante, la patologia in rassegna al servizio prestato, dall'altra, sulla palmare constatazione che nei precedenti di servizio del ricorrente non sono comunque ravvisabili eventi specifici, frequenti e duraturi potenzialmente idonei a dar luogo con elevata probabilità ad una genesi dell'infermità in parola. Ne discende, quale immediato corollario, che il descritto parere del Collegio Medico Legale è in grado di infirmare e superare in modo evidente tutte le argomentazioni ed i dubbi sostanziali e procedimentali formulati in proposito nella relazione e nelle successive controdeduzioni del Dott. OMISSIS.

In secondo luogo, non è superfluo rammentare che, in ogni caso, il valore inerente alla valutazione, ai fini del libero convincimento di questo Giudice, del contenuto della prefata CTU demandata al Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari, si colloca, almeno in astratto e salvo l'obbligo di verificarne la reale ed effettiva coerenza ed attendibilità complessiva, ampiamente riscontrata nella presente fattispecie, su un gradino certamente superiore nella scala di delibazione delle risultanze processuali rispetto alle perizie stragiudiziali depositate dalle parti, le quali, con riferimento ai giudizi

tecnici espressi, integrano sotto il profilo giuridico, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti ed ormai granitici, un semplice mezzo difensivo, al pari delle altre eccezioni e delle argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo, dalla fisionomia meramente ipotetica ed indiziaria; nel caso specifico, dapprima il Comitato di Verifica per le cause di servizio, e successivamente il Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari, quest'ultimo in qualità di CTU designato, Organi collegiali in possesso di notoria ed indiscutibile professionalità, si sono espressi in modo concorde, non già sulla base di tendenze statistiche massive, bensì su elementi specifici e circostanziati legati al caso concreto ed alla figura del ricorrente, per la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal medesimo.

Sussistono giusti motivi, considerata la natura della presente controversia e le indubbie difficoltà inerenti all'accertamento sanitario della dipendenza da causa di servizio dell'infermità postulata dal ricorrente, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.10.2026.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 14.10.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus